



Aderendo al programma **Navigo Per Te Partner** potrai usufruire di numerosi vantaggi più dettagliatamente elencati e disciplinati dalle condizioni generali alle quali si fa rinvio:

- **Visibilità a bordo delle navi.**
- Visibilità **on-line** sul sito carontetourist.it.
- **Una fornitura di 50 gadget Caronte & Tourist.**
- Un **badge** adesivo che certifica l'affiliazione al network.
- Un **welcome kit partner.**
- Una carta **Partner.**

ANAGRAFICA PARTNER

Ragione sociale _____

P.Iva _____

Sede Legale _____

Nome _____

Cognome _____

Carica _____

Categoria Food & Beverage

Strutture ricettive

Altro _____

Tel. _____

Email. _____

AGEVOLAZIONI

Il Partner si impegna a riconoscere in favore dei clienti C&T aderenti

TIPO AGEVOLAZIONI

Sconto del(%) _____

Upgrade/Servizio omaggio _____

VALIDITÀ

Tutta la settimana

Solo il Weekend

Escluso il Weekend

Altro _____

DURATA AGEVOLAZIONE

L'ADESIONE AL PROGRAMMA NAVIGO PARTNER PER TE SARÀ VALIDO FINO A:

DATA _____

RILASCIO CARD PARTNER

SI

NO

CANALI UFFICIALI DEL PARTNER

 Instagram _____

 Facebook _____



ACCORDO DI PARTNERSHIP

Tra
Caronte & Tourist spa e il Partners

Premesso: che la C&T esercita la linea marittima di traghettamento Messina – Villa San Giovanni e v.v.; che la C&T ha indetto il programma fedeltà “Navigo per TE” volto alla fidelizzazione dei propri clienti; che la C&T intende attribuire ai propri clienti iscritti a detto programma vantaggi ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma stesso, da fruirsi presso partner convenzionati; che il Partner esercita l’attività descritta nel modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente accordo; che le Parti si sono determinate a stipulare un accordo di partnership che prevede: (i) il riconoscimento da parte del Partner in favore dei clienti di C&T iscritti al programma “Navigo per TE” delle agevolazioni descritte nel modulo di iscrizione sopracitato; (ii) il riconoscimento da parte della C&T in favore del Partner dei vantaggi descritti nel modulo di iscrizione;

ART. 1- Oggetto dell'accordo - 1.C&T si impegna in favore del Partner: (i) a dare visibilità al brand e/o ai servizi del Partner a bordo delle navi Elio e Telepass in esercizio sulla Messina – Villa San Giovanni e v.v., tramite supporti digitali o fisici, a rotazione con altri partner aderenti all’iniziativa; (ii) a menzionare il Partner e a pubblicarne il marchio/logo sul sito carontetourist.it nella sezione dedicata ai partner Navigo per TE; (iii) a pubblicare un post sui propri canali social contenente un banner promozionale che annuncia l’accordo di partnership con il Partner e le agevolazioni riconosciute dal Partner in favore dei clienti di C&T iscritti al programma “Navigo per TE”; (iv) a consegnare, una tantum, al Partner una fornitura di gadget brandizzati C&T di entità variabile, ma non inferiore ad almeno 50 pz. che sarà destinata ai clienti del Partner; (v) a consegnare al Partner un bollino adesivo identificativo che certifica l’affiliazione al network Navigo Partner per TE; (vi) a consegnare al Partner un “welcome kit partner” contenente gadget brandizzati C&T di entità variabile, ma non inferiore ad almeno 5 pz. che sarà destinata al Partner stesso; (vii) ad emettere, su richiesta del Partner, una carta Partner personalizzata che consente di fruire: -di n. 2 (due) codici sconto del 20% da utilizzare per l’acquisto di titoli di viaggio su alcune delle linee esercitate dalle società del gruppo C&T (Messina – Salerno, Trapani – Pantelleria, Porto Empedocle - Isole Pelagie, Milazzo - Isole Eolie – Napoli, Trapani - Isole Egadi), nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascuna società vettore; -della c.d. Opzione Flessibilità gratuita sulla linea Messina – Salerno, ossia la possibilità di modificare la prenotazione effettuata entro le 8 ore antecedenti alla partenza della nave, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto della società vettore. 2.C&T si riserva, in ogni caso, la facoltà di determinare ed eventualmente modificare le modalità operative per l’erogazione dei vantaggi di cui al precedente comma, con particolare riferimento ai punti (i) e (vii), in conseguenza di esigenze legate all’operatività delle navi.

3. Il Partner si impegna in favore di C&T a: (i) riconoscere in favore dei clienti di C&T iscritti al programma “Navigo per te” (di seguito, denominati iscritti Navigo), previa esibizione della carta “Navigo per TE”, in formato cartaceo o digitale, le agevolazioni descritte nel modulo di iscrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo consistenti in sconti dedicati e/o upgrade e/o omaggi sui servizi/prodotti venduti dal Partner; (ii) Valorizzare l’adesione all’iniziativa tramite l’affissione, possibilmente in prossimità dell’ingresso alla struttura del Partner, del bollino adesivo identificativo che certifica l’affiliazione al network Navigo Partner per TE; (iii) A regalare i gadget brandizzati C&T ai propri clienti, senza richiedere alcuna controprestazione in cambio, ma individuando i destinatari in totale autonomia. 4.L’elenco dettagliato delle agevolazioni riconosciute dal Partner, unitamente a eventuali limitazioni o modalità operative per la fruizione delle stesse da parte degli iscritti Navigo, è riportato nel modulo di iscrizione, che sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del presente accordo (All.1), che il Partner dichiara di aver già esaminato e accettato.

ART. 3- Durata - Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione riportata sul modulo di iscrizione e fino al termine indicato su quest’ultimo, cessando automaticamente, senza necessità di alcuna disdetta. L’eventuale riconoscimento delle agevolazioni successivamente alla predetta data di scadenza, non può costituire, in alcun modo, rinnovo tacito dello stesso accordo.

ART. 4- Condizioni di utilizzo dei segni distintivi e dei materiali- Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e dei marchi, generali e speciali, ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi altro modo la denominazione o il marchio generale o speciale di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione della Parte proprietaria. Le Parti si obbligano, inoltre, a non veicolare notizie o informazioni che possano pregiudicare, in qualsiasi modo, l’immagine e il patrimonio di ciascuna Parte o del gruppo di appartenenza. Alla scadenza del presente accordo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non possono, comunque, più utilizzare la denominazione o il marchio generale o speciale dell’altra Parte, anche se specificamente autorizzate in precedenza. Tale obbligo si estende ai materiali di cui al presente accordo, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo e a tutti gli altri segni distintivi dell’azienda.

ART. 5- Clausola risolutiva espressa-Nel caso in cui il Partner non adempia, anche solo parzialmente, alle obbligazioni in favore degli iscritti Navigo, come indicate nel modulo “Richiesta di rilascio - Navigo Partner Per Te”, parte integrante del presente accordo (All.1), il presente accordo deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatti salvi gli effetti già prodottisi.

ART. 6 - Riservatezza e privacy- Il Partner, in nome proprio e per i propri esponenti e collaboratori, si obbliga per tutta la durata dell’accordo e anche successivamente alla cessazione di esso, a mantenere l’assoluta riservatezza sui dati o notizie dei quali venga a conoscenza in ragione o in occasione dell’accordo. Il Partner dichiara di aver preso visione dell’informativa (allegata al presente accordo), ai sensi dell’art. 13 del GDPR, sul trattamento dei dati personali raccolti (o da raccogliersi) in relazione alla stipula e all’esecuzione del presente accordo e si impegna a notificare la predetta informativa agli interessati. Le Parti danno atto che eventuali dati personali degli iscritti al programma Navigo per TE, eventualmente raccolti dal Partner direttamente presso l’iscritto/interessato al fine di erogare all’iscritto/interessato le agevolazioni di cui al presente accordo, costituiscono autonomo trattamento effettuato dal Partner. Il Partner dichiara di effettuare tali eventuali trattamenti nel rispetto della normativa applicabile in materia di data protection, e di aver provveduto a implementare le misure di sicurezza, sia tecniche sia organizzative, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, e si impegna ad adempiere ai rispettivi oneri a carico, ivi inclusi gli oneri informativi ai sensi dell’art. 13 o 14 del GDPR.

ART. 7- Modello Organizzativo 231/2001 – Codice Etico – Clausola risolutiva espressa – Policy di Gestione delle segnalazioni e tutela del Whistleblower – Audit controparte

La C&T dichiara di rispettare i principi e uniformarsi alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e di avere adottato un codice etico e un modello di gestione, organizzazione e controllo, come previsto dalla citata normativa. Entrambi i documenti, dei quali si invita a prendere visione, sono pubblicati sul sito www.carontetourist.it. Il Partner dichiara di non essere coinvolto in un procedimento per l’accertamento di un illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, né di essere stato condannato a una sanzione prevista da tale decreto e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001. La violazione dei principi espressi nella normativa di riferimento, assunti nel modello, può essere considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dall’accordo e costituire motivo di risoluzione “ipso iure” ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con conseguente diritto di recesso, senza preavviso, e fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi. Inoltre, è prevista la risoluzione “ipso iure” dell’accordo anche in caso di sentenze di condanna che possano pregiudicare il buon nome od ostacolare l’attività della C&T, di cui la stessa sia venuta a conoscenza durante la vigenza dell’accordo. La risoluzione ha effetto immediato, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo Pec o a mezzo raccomandata A/R. Il Partner dichiara, altresì, di essere a conoscenza dell’adozione, da parte della C&T, di una procedura interna di raccolta e gestione delle segnalazioni e tutela del cd. “Whistleblower” (ai sensi della legge 179/2017) e che la stessa C&T incoraggia anche i soggetti terzi, che interagiscano con quest’ultima, a segnalare qualsiasi violazione rilevante ai fini della “Policy di Gestione delle segnalazioni e tutela del Whistleblower”, che il Partner dichiara espressamente di accettare. La C&T ha facoltà di svolgere specifici audit in merito al rispetto dei principi comportamentali del Modello 231, da parte del Partner.

ART. 8- Controversie- Per qualsiasi controversia, viene convenzionalmente attribuita competenza esclusiva al Foro di Messina.

ART. 9- Libera determinazione negoziale- Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che il presente accordo è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una Parte sull’altra.

ART. 10- Modifiche o integrazioni

Ogni modifica o integrazione alle disposizioni del presente accordo deve essere concordata e sottoscritta da entrambe le Parti. Nessun ritardo od omissione di una delle Parti, nell’esercitare qualsiasi diritto o facoltà derivante dall’accordo, pregiudica tale diritto o facoltà, né può intendersi come rinuncia. La rinuncia di una delle Parti, in forma scritta per la prova, a un adempimento dell’altra o a far valere un qualsiasi diritto, non è interpretabile come rinuncia a far valere le successive eventuali violazioni di altri obblighi contrattuali.

ART. 11- Portale Procurement- Le Parti convengono espressamente che l’efficacia del accordo è sospensivamente condizionata all’avvenuta iscrizione e al mantenimento della stessa iscrizione, da parte del Partner, al portale delle controparti del Gruppo Caronte & Tourist, disponibile online all’indirizzo <https://procurement.carontetourist.it/>, nonché al caricamento o all’aggiornamento della documentazione richiesta nell’ambito della procedura di iscrizione. Qualora l’iscrizione non sia avvenuta, per qualunque motivo, a insindacabile giudizio della C&T, l’accordo deve considerarsi automaticamente risolto tra le parti, senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo o di risarcimento danni. Nel caso in cui, successivamente all’iscrizione, il Partner non sia più in possesso dei requisiti necessari e per qualunque motivo, a insindacabile giudizio della C&T, venga ritenuta non conforme nel portale delle controparti del Gruppo Caronte & Tourist, la C&T ha la facoltà di recedere dall’accordo, senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo o di risarcimento danni, neanche a titolo di rimborso spese.

ART. 12- Comunicazioni- Le comunicazioni inerenti a eventuali modifiche anagrafiche – societarie del Partner devono essere inviate all’ufficio amministrativo, tramite il seguente indirizzo mail.amministrazione@carontetourist.it.

ART. 13- Manuale del Sistema di Gestione Anticorruzione e Policy Anticorruzione- La C&T dichiara di aver adottato il Manuale del Sistema di Gestione Anticorruzione e la Policy Anticorruzione e di essersi uniformata agli stessi. La Policy Anticorruzione, di cui si invita a prendere visione, è pubblicata sul sito www.carontetourist.it e, sottoscrivendo il presente accordo, il Partner dichiara di averne preso visione, impegnandosi a conformarsi ai principi della predetta Policy, pena la risoluzione del presente accordo.

ART. 14- Manuale Compliance Antitrust - Il Gruppo Caronte & Tourist si è dotato di un Manuale Compliance Antitrust perché ispira il proprio business al rispetto dei principi riguardanti la normativa Antitrust di cui alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287, rubricata “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (nel seguito, anche “TFUE”), agendo in conformità alle regole a tutela della concorrenza e del mercato. Il Partner, dunque, si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a violare le regole a tutela della concorrenza e del mercato. La violazione dei principi espressi nella normativa di riferimento, assunti nel Manuale Compliance Antitrust può essere considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dal presente accordo.

Messina, _____
